CAMERA DEI DEPUTATI N. 2635

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NIEDDA, PALMA, GIORGIO PASETTO, MARIO PEPE, PICCOLO, MONACO, MOLINARI

Norme in materia di raccolta di segnali di allarme provenienti da veicoli in movimento

Presentata il 5 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'evoluzione delle tecnologie di radiolocalizzazione satellitare e di telecomunicazioni ha consentito la realizzazione di sistemi in grado di rilevare la posizione di veicoli o altri oggetti mobili e di trasmetterla ad una centrale remota.

Questi sistemi sono basati su piccoli terminali che sono in grado di determinare la propria posizione geografica mediante l'analisi di segnali emessi da una rete di satelliti appositi (GPS) e la trasmettono attraverso normali reti di comunicazione (in particolare la rete telefonica cellulare) ad un calcolatore remoto. Tali sistemi sono già usati in Italia e all'estero da diversi anni e sono utilizzati per numerose applicazioni: per gestire flotte di veicoli commerciali o di autobus, per localizzare e fornire assistenza a veicoli o natanti, eccetera.

Un'applicazione particolarmente interessante è la raccolta di allarmi inviati dai veicoli in movimento. Infatti, il terminale sopra descritto può agire come un particolare apparecchio antifurto per auto, che, in caso di effrazione, invia automaticamente ed istantaneamente ad una centrale remota la segnalazione di allarme e la posizione geografica del veicolo in oggetto.

Un sistema di questo tipo oltre a costituire un efficace deterrente, aumenta

notevolmente la protezione di beni mobili dei privati e risulterebbe di notevole aiuto alle indagini delle forze dell'ordine, sia per la tempestività della segnalazione, sia per la possibilità di seguire in tempo reale, sullo schermo della centrale, il percorso del veicolo in emergenza.

Il servizio di raccolta di allarmi da veicoli, non implica necessariamente l'intervento diretto di personale dell'azienda fornitrice del servizio sul luogo della segnalata emergenza, a seguito della ricezione di un allarme; il personale della centrale che riceve l'allarme può limitarsi a trasferire questa segnalazione al comando delle forze dell'ordine competente.

Servizi di raccolta di allarmi del tipo sopra descritto, dovrebbero essere inquadrati dal Ministero dell'interno nell'ambito delle attuali leggi di pubblica sicurezza che regolano gli istituti di vigilanza. Tuttavia, le attuali leggi non possono essere applicate in pratica ai servizi sopra proposti, perché prevedono che l'esercizio delle attività di televigilanza sia subordinato ad una autorizzazione prefettizia, con validità provinciale.

In altri termini possono essere vigilati solo beni che si trovano nella provincia di competenza dell'autorità prefettizia che ha rilasciato la licenza.

I veicoli che per loro natura si possono muovere normalmente su tutto il territorio nazionale, richiedono il collegamento ad una centrale operativa a cui sia consentito di ricevere eventuali segnalazioni di allarme da qualunque parte del territorio nazionale.

Infatti, la legislazione vigente, per le sue limitazioni, non può offrire una soluzione all'esigenza di raccogliere allarmi provenienti da veicoli in movimento su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, per i sopracitati servizi di raccolta di allarmi di veicoli in movimento, si propone che vengano rimosse le attuali limitazioni territoriali e che gli enti « autorizzati » a fornire questi servizi possano farlo su tutto il territorio nazionale, purché l'attività venga svolta con sistemi di provata affidabilità per la ricezione a distanza di teleallarmi che sono inviati automaticamente dal terminale posto a bordo dei veicoli, senza intervento diretto di personale sul territorio dell'azienda fornitrice del servizio di teleallarme.

In altri termini, viene concessa l'autorizzazione a ricevere, in una centrale operativa, segnalazioni di allarme da veicoli, ovunque essi siano sul territorio nazionale, e di trasmetterle in tempo reale alle forze dell'ordine competenti.

Quanto sopra vale sia per quanto riguarda aziende fornitrici che intendano offrire servizi a terzi (per i quali oggi è previsto il rilascio di una « licenza »), sia per privati o enti che si consorziano per tutelare i propri beni (per i quali oggi è prevista una semplice « autorizzazione »).

Per l'espletamento del servizio di ricezione e trasmissione alle forze dell'ordine di segnalazione di allarme dai veicoli, sono richieste competenze di tipo essenzialmente tecnologico.

A questi fini si rivolge la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro dell'interno concede ad enti o società consorziate l'autorizzazione a raccogliere allarmi provenienti da veicoli in movimento alle seguenti condizioni:

a) che tali società o enti, operanti nell'ambito del territorio nazionale, operino con sistemi di provata affidabilità per la ricezione a distanza di tali allarmi inviati dal terminale posto a bordo del veicolo o natante;

b) che i mezzi utilizzati siano valutati tecnicamente idonei.

ART. 2.

1. Tutti i costi relativi alle predette autorizzazioni e all'uso dei mezzi tecnici sono a carico degli enti o delle società richiedenti.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'interno deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di novanta giorni.

DDL13-2635
Lire 500